

Milano, 25 settembre 2019

c.a. dott. **Andrea Oglietti**

Direttore Direzione Infrastrutture, Energia e
Unbundling

infrastrutture.aeeq@pec.energia.it

infrastrutture@arera.it

p.c. avv. **Micaela Venticinque**

Responsabile Unità Atti del Collegio
e Programmazione

gabinetto.aeeq@pec.energia.it

**Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente**

Prot. REISAR 63/2019

Oggetto: Osservazioni al DCO 338/2019/R/gas recante gli “Orientamenti per la durata del periodo di regolazione e per la regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas nel quinto periodo di regolazione”.

Con riferimento al DCO in oggetto, si trasmettono in allegato le osservazioni proposte da Italgas S.p.A..

A livello generale si condividono gli orientamenti proposti; si coglie l'occasione per ribadire l'importanza che l'Autorità introduca, nel prossimo periodo regolatorio, dei meccanismi per l'incentivazione di investimenti innovativi (*progetti pilota e regulatory sandbox*), finalizzati alla digitalizzazione degli *asset* e dei processi aziendali, a beneficio di tutti gli *stakeholder* coinvolti.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Via Carlo Bo, 11 - 20143 Milano

Italgas S.p.A.

Sede Sociale in Milano - Capitale sociale Euro 1.001.231.518,44 i.v.
Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale/P.I. 09540420966 - R.E.A. Milano n. 2097057
Società aderente al “Gruppo IVA Italgas” P.I. 10538260968



OSSERVAZIONI AL
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
n. 338/2019/R/GAS DEL 30 LUGLIO 2019

*“ORIENTAMENTI PER LA DURATA DEL PERIODO DI REGOLAZIONE
E PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI DI
DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NEL QUINTO PERIODO DI
REGOLAZIONE”*

1. PREMESSA

Il presente documento reca le osservazioni al DCO 338/2019/R/gas in merito agli *“Orientamenti per la durata del periodo di regolazione e per la regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas nel quinto periodo di regolazione”*, pubblicato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in data 31 luglio 2019.

Nel seguito, dopo alcune considerazioni di carattere generale, vengono proposte le risposte ai quesiti puntuali presentati da codesta Autorità nel documento posto in consultazione.

2. CONSIDERAZIONI GENERALI

In primo luogo, Italgas concorda con gli orientamenti esposti dall'Autorità di prevedere anche per il quinto periodo regolatorio, analogamente al quarto periodo di regolazione, la durata di sei anni, suddivisi in due semi-periodi della durata di tre anni ciascuno. Inoltre, Italgas accoglie favorevolmente la decisione dell'Autorità relativamente all'avvio del quinto periodo di regolazione a partire dall'anno 2020, contrariamente all'ipotesi prospettata nella precedente consultazione 170/19 di prevedere un periodo transitorio, di durata annuale, nel quale prorogare la regolazione vigente. A tale proposito, si ritiene difatti, necessario che la Regolazione garantisca un quadro regolatorio stabile e continuativo. Ulteriori eventuali osservazioni in merito saranno presentate in risposta alla successiva consultazione, esclusivamente dedicata agli orientamenti in materia di criteri di regolazione tariffaria, anticipata dall'Autorità.

Relativamente alla qualità commerciale, si condivide l'orientamento generale dell'Autorità di confermare anche per il V periodo di regolazione l'attuale quadro regolatorio, in considerazione dell'elevato livello di solidità dei processi raggiunto. Si rimanda alle risposte ai singoli quesiti per alcune considerazioni e/o proposte volte a migliorar ed efficientare alcuni aspetti degli attuali processi.

3. RISPOSTE PUNTALI AI QUESITI DELL'AUTORITA'

S1. Osservazioni sugli obiettivi generali dell'intervento.

In termini generali, Italgas ritiene ragionevoli gli obiettivi dell'intervento.

Alla luce della particolare attenzione mostrata dall'Autorità sui temi dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico (*richiamati all'interno dei DCO 139/2019/A e 170/2019/R/GAS*), rinnoviamo l'importanza dell'introduzione di meccanismi regolatori *ad hoc* a supporto dell'innovazione tecnologica, già intrapresa da Italgas relativamente alla digitalizzazione degli asset e dei processi aziendali. In particolar modo, riteniamo fondamentale che l'Autorità introduca specifici meccanismi di riconoscimento tariffario, volti a remunerare/incentivare le iniziative di digitalizzazione (*ad esempio, progetti pilota/strumenti regolatori a supporto dell'innovazione/ regulatory sandbox*).

S2. Osservazioni in merito agli orientamenti in materia di obblighi di servizio.

Relativamente agli obblighi di servizio, si osserva quanto segue:

- Protezione Catodica

Italgas concorda con l'incremento delle percentuali delle reti in acciaio protette catodicamente per le reti in BP fino ad arrivare massimo al 98% al 2023. Anche per le reti in AP/MP, si ritiene che la percentuale massima da garantire sia da fissarsi al 98% (*anziché il 100% attuale*) per evitare che un singolo evento/problematica, riscontrato anche su piccoli tratti di rete, possa comportare il mancato rispetto dell'obbligo. Nel caso di Italgas, difatti, sovente i sistemi di protezione catodica sono misti (AP/MP/BP); ciò comporta che anche un piccolo tratto di rete in bassa pressione inficia la conformità di tutto il sistema. Difatti, il verificarsi di eventi e situazioni non prevedibili, rischia di non consentire al distributore, per cause quindi non da questi dipendenti, di garantire nel singolo anno il raggiungimento dell'obbligo di protezione pari al 100%. Inoltre, si propone di mediare tale percentuale su un arco temporale più ampio, non calcolandola su base annuale, bensì su una durata di tre anni.

- Tempo di riparazione/eliminazione di una dispersione gas

Relativamente alla proposta di introduzione del nuovo obbligo di servizio costituito dal rispetto del “Tempo di riparazione/eliminazione di una dispersione gas”, ai sensi delle Linee Guida CIG n. 7, in linea generale Italgas condivide gli orientamenti dell’Autorità, necessitando all’uopo di ricevere ulteriori dettagli in merito all’applicazione dei precitati criteri nonché alla *ratio* che ha condotto il Regolatore a tale proposta.

Al contempo si evidenzia la necessità di introdurre tale obbligo in termini di *valore percentuale* delle dispersioni “riparate/eliminate” calcolata sul totale delle dispersioni localizzate nell’anno di riferimento, determinata in funzione della loro pericolosità.

Inoltre, qualora l’Autorità intendesse verificare il rispetto di tale obbligo di servizio per singolo impianto, sarebbe opportuno introdurre una franchigia (2÷3 *eventi*) al fine di limitare l’impatto della penalizzazione relativamente agli impianti con un numero di dispersioni esiguo/prossimo a zero.

Inoltre, si specifica che per rispettare le tempistiche di cui sopra, così come previsto dalle precitate Linee Guida di riferimento, per “*riparazione*” è da intendersi la “*messa in sicurezza*”, in quanto la mera “*riparazione*”, intesa come ripristino delle condizioni tecniche dell’impianto/tubazione, può comportare delle tempistiche maggiori rispetto a quelle impiegate dal distributore per la “*messa in sicurezza*”, che già garantisce il rispetto degli obblighi di sicurezza.

Alla luce di quanto sopra esposto, si rileva l’importanza di garantire la chiarezza delle disposizioni regolatorie, che dovrebbero limitarsi a fornire i corretti riferimenti tecnici e rimandi alle Linee Guida, senza quindi rischiare di generare sovrapposizioni con la normativa tecnica di riferimento, la cui stesura/aggiornamento è demandata ad organismi di normazione competenti.

- Servizio di Pronto Intervento

Ribadendo quanto già dichiarato allo spunto “S16” nella risposta al DCO 170/19, Italgas condivide con la volontà dell’Autorità di assegnare all’ente tecnico di

riferimento C/G l'incarico di predisporre delle linee guida sulle modalità comportamentali del personale addetto al centralino di pronto intervento.

S3. Osservazioni in merito agli orientamenti in materia di meccanismi premi-penalità.

- Indice di rischio

Relativamente alla proposta già avanzata dall'Autorità nel DCO 170/19 di introdurre un indicatore sintetico della sicurezza degli impianti di distribuzione (*di cui allo standard tecnico UNI TS 11297*), da utilizzare per il calcolo dei premi-penalità in sostituzione delle componenti odorizzazione e dispersioni, Italgas ribadisce la propria disponibilità a fornire supporto per condurre gli ulteriori approfondimenti finalizzati allo sviluppo di tale indicatore, da adottarsi a partire dal 2023. Si condivide, difatti, l'orientamento dell'Autorità di prevedere la sua eventuale adozione solo a partire dalla seconda parte del periodo di regolazione, in ragione degli ulteriori approfondimenti che si rendono necessari.

- Meccanismi premi-penalità

In linea generale, si condivide sia l'ipotesi di mantenere l'impianto come elemento base a cui riferire i sistemi di incentivo ai recuperi di sicurezza, sia la proposta di rendere obbligatoria la partecipazione ai meccanismi incentivanti anche agli impianti con meno di 1000 clienti finali. A riguardo, si evidenzia la posizione di Italgas secondo cui i meccanismi di premi e penalità devono continuare a prevedere l'esclusione degli impianti che distribuiscono gas naturale in comuni in periodo di avviamento. Italgas concorda, inoltre, con l'eventualità secondo cui in caso di eventuali dati non comunicati (*o uguali a zero*) che potrebbero determinare l'impossibilità di calcolare i livelli di partenza e livelli tendenziali, venga assegnato all'impianto un livello pari a livello obiettivo opportunamente individuato.

Italgas suggerisce all'Autorità di mantenere l'attuale sistema di calcolo dei livelli di partenza tendenziali basati sui tre anni precedente, mediando in tal modo il calcolo dei livelli di partenza e tendenziali (*positivi/negativi*).

- Misure del grado di odorizzazione

Relativamente alle misure del grado di odorizzazione, Italgas concorda con le misure introdotte dall'Autorità relativamente all'obbligo per le imprese di distribuzione di avere nei Punti di Consegna solo impianti di odorizzazione ammodernati a partire dal 2023, ferma restando la responsabilità del distributore fin quando la cabina è a disposizione di quest'ultimo. Difatti, si evidenzia che talvolta possono sussistere condizioni indipendenti dalla volontà del distributore che non consentano a quest'ultimo di operare direttamente sulla cabina (*ad esempio, proprietà della cabina di terzi o problematiche tecniche di particolare rilevanza*). Inoltre, in caso di acquisizioni di impianti di distribuzione successive al 2023 che abbiano impianti di odorizzazione non ammodernati, deve essere concesso al distributore un tempo congruo per l'ammodernamento degli stessi (*1÷2 anni dall'acquisizione*).

- Riduzione e annullamento premi

Relativamente agli incidenti da gas, si condivide di mantenere un meccanismo di gradualità in funzione del numero di PdR. Si evidenzia tuttavia che l'introduzione del nuovo fattore moltiplicativo pari a 0,5 proposto dall'Autorità, andrebbe a penalizzare eccessivamente gli impianti di maggiori dimensioni, per i quali la probabilità di eventi classificabili come "*incidenti da gas*" risulta conseguentemente più elevata.

S4. Osservazioni in merito agli orientamenti in materia di: comunicazione dati e informazioni, di indicatori di sicurezza ed emergenze di servizio.

Relativamente alla comunicazione per singolo impianto di distribuzione delle dispersioni da danneggiamento, non si rilevano particolari criticità.

Analogamente a quanto già rappresentato nel DCO 170/19, in merito alla prospettiva di introduzione di un *nuovo indicatore* in grado di fornire, a livello di impianto, la *vita residua media ponderata delle condotte di rete*, ribadiamo la necessità di avviare uno specifico tavolo tecnico di confronto con gli attori coinvolti, al fine di individuare la migliore soluzione, in ragione anche degli eventuali impatti tariffari legati alla dismissione anticipata dei cespiti.

In merito all'estensione della comunicazione al CIG dei dati relativi alle eventuali emissioni di gas in atmosfera di cui all'articolo 17, comma 5, della RQDG, anche ai casi in cui l'intervento dei Vigili del Fuoco e/o di forze di pubblica sicurezza (*Carabinieri, Polizia, ecc.*) per l'eventuale chiusura al traffico veicolare abbia interessato tratti di strada comunale, Italgas ritiene tale richiesta di eccessivo dettaglio in considerazione della numerosità degli eventi che andrebbero comunicati.

S5. Osservazioni sui requisiti del sistema di monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione.

Italgas concorda con le disposizioni delineate dall'Autorità relativamente al monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti in bassa pressione, per pubblicare mensilmente sul proprio sito internet e con visibilità per almeno 36 mesi, per ogni impianto di distribuzione del gas naturale oggetto di monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti in bassa pressione, le informazioni relative ai valori orari massimi, minimi e medi delle pressioni di esercizio. Si rimanda allo spunto successivo relativamente alle tempistiche di implementazione ipotizzate dall'Autorità.

S6. Osservazioni su modalità e tempi di implementazione del sistema di monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione.

Italgas ritiene, in termini generali, percorribile quanto proposto. Si evidenzia, tuttavia, che le tempistiche previste dall'Autorità per l'installazione presso ciascun impianto di distribuzione del numero minimo di strumenti per la rilevazione della pressione di esercizio nelle reti in bassa pressione (*così come previsto dal paragrafo 5.2 della UNI/TR 11631:2016*), entro il 31 dicembre 2022, siano stringenti e pertanto da rivedere.

S7. Osservazioni in merito ai costi di capitale da riconoscere alle imprese distributrici per la fornitura, installazione e messa in servizio degli strumenti per la rilevazione della pressione di esercizio nelle reti in bassa pressione.

In merito alle caratteristiche del sistema di monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione, ed in particolare all'ipotesi di definire un riconoscimento RAB sul costo standard di 860 euro, Italgas ritiene tale valore non adeguato.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, in questa fase iniziale potrebbe essere previsto un riconoscimento tariffario basato sui costi effettivamente sostenuti dagli operatori e opportunamente documentati all'ARERA; in un secondo tempo, una volta disponibile una serie storica di costi sufficientemente rappresentativa, potrebbe essere introdotto un riconoscimento basato su costi standard.

Si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità di prevedere che i costi di capitale sostenuti per fornitura, installazione e attivazione degli strumenti per la rilevazione della pressione siano rendicontati dalle imprese nell'ambito della raccolta RAB GAS. A tale riguardo si ritiene che per questa tipologia di investimento debba essere prevista una nuova categoria di cespiti, con una vita utile tariffaria pari a 15 anni, ad integrazione di quanto previsto nella tabella 3 della RTDG (*"Vite utili ai fini regolatori"*).

S8. Si concorda su modalità e tempi di pubblicazione, da parte delle imprese distributrici, di dati e informazioni inerenti al sistema di monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione? Se la risposta è no, fornire le motivazioni.

Italgas non rileva partitolarità criticità in merito alla pubblicazione di dati e informazioni inerenti al sistema di monitoraggio delle reti in BP, così come proposto dall'Autorità. Tuttavia, si evidenzia la necessità di tenere in considerazione le tempistiche del relativo sviluppo dei sistemi informatici che tale adempimento determina.

S9. Osservazioni in merito all'ipotesi di dotare gli impianti di distribuzione del gas naturale di sistemi di gestione e controllo per la regolazione dei livelli di pressione nelle reti.

All'uopo, Italgas attende specifiche disposizioni in merito alla gestione dinamica delle pressioni ed alle emissioni in atmosfera di gas naturale, che saranno sviluppate nell'ambito di uno specifico documento di consultazione, congiunto con le tematiche relative all'innovazione nelle reti di trasporto, in cui sarà valutata l'ipotesi di dotare gli impianti di distribuzione del gas naturale di sistemi di gestione e controllo per la regolazione dei livelli di pressione.

S10. Osservazioni in merito agli orientamenti in materia di aggiornamento degli standard di qualità commerciale.

Relativamente agli standard di qualità commerciale, Italgas ribadisce quanto già delineato allo spunto "S17" del DCO 170/2019. Nello specifico, si propone inoltre di rivedere i seguenti due aspetti della RQDG:

- Ripristinare i livelli specifici e generali di qualità commerciale riferiti al tempo di messa a disposizione del venditore di dati tecnici a quelli vigenti ante 1 gennaio 2019 (10 e 15 gg lavorativi in luogo degli attuali 6 e 12 gg lavorativi), di cui alla tabella F dell'art. 56 bis della deliberazione 574/13; a seguito di cinque mesi di applicazione, difatti, si è riscontrato che le tempistiche precedentemente vigenti permettevano una più efficace formulazione della risposta al reclamo, con evidente beneficio per il richiedente. Ciò in considerazione anche delle informazioni che è necessario reperire per l'espletamento della richiesta, diverse in tipologia e spesso di competenza di diverse funzioni aziendali.
- Modificare il tempo di riattivazione a seguito di sospensione per morosità o potenziale pericolo pari a 2 gg lavorativi in luogo degli attuali 2 gg feriali attuali. Difatti, si ritiene lo SLA troppo stringente, con evidente penalizzazione del distributore in presenza di richieste che pervengono a fine settimana. Si rammenta peraltro che le situazioni di

sospensione delle forniture di cui sopra non sono tipicamente imputabili al distributore, ma al cliente finale.

Infine, con riferimento alla volontà di diminuire le tempistiche di qualità commerciale portandole a valori più prossimi a quanto riscontrato (*quindi in diminuzione*) si fa presente quanto segue:

1. il grafico 23 non evidenzia trend di decrescita delle tempistiche reali, anzi, in diversi casi le performance dei distributori sono in peggioramento negli ultimi anni;
2. a causa del mancato avvio delle gare d'ambito i distributori non dispongono di una contiguità territoriale tra i Comuni serviti tale da da garantire un'ottimizzazione dei tempi di intervento e la conseguente riduzione di questi ultimi.

Sulla base di quanto sopra, non si ritiene condivisibile, almeno in questa fase, ridurre i tempi degli standard in vigore; reputiamo opportuno riprendere tali ragionamenti una volta che, a seguito delle gare, vi sia un assetto territoriale più definito.

S11. Si ritiene necessario integrare la disciplina degli indennizzi per i casi di mancato rispetto della fascia di puntualità per gli appuntamenti con i clienti finali?

Riteniamo che la disciplina degli indennizzi per mancato rispetto della fascia di puntualità non necessiti di ulteriori interventi.

Si specifica, inoltre, che risulta difficile formulare eventuali osservazioni in merito alla disciplina degli indennizzi, non essendo chiaro su quali aspetti l'ARERA intenda intervenire.

S12. Osservazioni sugli orientamenti in materia di verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale.

Relativamente agli orientamenti in merito alla verifica della pressione su richiesta del cliente finale, svolta nel rispetto della norma tecnica UNI 11323, nell'ambito del DCO 170/19, Italgas non riteneva condivisibile la proposta di fissare il tempo di osservazione/durata della prova pari o superiore a 24 ore, proponendo di mantenere l'attuale possibilità di effettuare la

verifica oraria, così come previsto dalla vigente normativa tecnica UNI 11323, lasciando invece a discrezione del distributore la possibilità di effettuare la prova con un tempo di osservazione/durata pari o superiore alle 24 ore.

S13. Osservazioni in merito all'introduzione di un meccanismo che consenta all'impresa distributrice di fornire a pagamento servizi "accelerati".

In linea di principio Italgas accoglie favorevolmente l'orientamento delineato dall'Autorità relativamente all'ipotesi dell'introduzione di "servizi accelerati", a fronte di un extra corrispettivo a carico del cliente. Si specifica a riguardo che tale attività dovrebbe essere configurata come opzionale per i distributori, a condizione che siano mantenuti gli attuali tempi previsti per gli standard. Allo scopo, attende dettagli successivi, ai fini di una più precisa valutazione di tale meccanismo.

S14. Si condivide l'ipotesi di semplificare la RQDG abrogando la parte relativa alla sezione IV confermando gli elenchi relative alle attività della sicurezza tabelle M, N, O, P dell'articolo 68, comma 68.6 lettera a), sub (i), (ii), (iii), (iv) della RQDG e gli elenchi relativi alla qualità commerciale tabelle Q, R, R1 dell'articolo 68, comma 68.6 lettera b) della RQDG?

Si ritiene che la sezione IV costituisca un valido riferimento per le società di distribuzione in tema di verifiche circa l'applicazione dell'RQDG, e pertanto non si condivide l'abrogazione del testo.